

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI ED ATTI
DELLA REGIONE****LEGGI**

LEGGE REGIONALE 21 MAGGIO 2010, n. 20:

**Norme urgenti in materia di assistenza
farmaceutica.**IL CONSIGLIO REGIONALE ha
approvato;IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

**Istituzione di dispensari farmaceutici in
condizioni territoriali particolari**

1. Nell'ambito del procedimento biennale di revisione della pianta organica delle farmacie della Regione Abruzzo, la Giunta regionale può istituire dispensari farmaceutici, nel limite massimo di uno per comune, al di fuori dell'ipotesi prevista dall'articolo 6 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e s.m.i. (Norme di riordino del settore farmaceutico).
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente ai centri abitati in cui risultino effettive e comprovate la mancanza di assistenza farmaceutica in loco, l'oggettiva difficoltà per gli abitanti di raggiungere la sede farmaceutica più vicina, la discontinuità di abitato rispetto al centro urbano o al centro storico.
3. E' preclusa l'istituzione di dispensari farmaceutici nei centri abitati in cui non sussista alcuna forma di assistenza sanitaria a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN).
4. L'istituzione del dispensario viene disposta su richiesta del Comune interessato, tenuto conto delle esigenze assistenziali della popolazione nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 2 e 3. Per i comuni e i centri abitati con popolazione sino a 3000 abitanti le amministrazioni comunali hanno facoltà di concedere all'assegnatario del dispensario, istituito ai sensi del presente articolo, i locali idonei.
5. Il dispensario viene assegnato al titolare della sede farmaceutica nella cui circoscrizione è istituito il dispensario. In caso di rinuncia di questi, l'assegnazione viene effettuata in favore di altro titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, secondo i criteri da stabilire in attuazione del comma 7. Nel caso di rinuncia il dispensario è gestito dal Comune.
6. Il titolare del dispensario farmaceutico istituito ai sensi della presente legge ha diritto all'indennità di gestione ed al contributo previsti dalla vigente normativa per i dispensari istituiti ai sensi della legge n. 362 del 1991.
7. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare e sentite le Organizzazioni sindacali delle farmacie pubbliche e private, provvede a definire con proprio provvedimento, i criteri di istituzione, funzionamento ed assegnazione dei dispensari farmaceutici di cui al comma 1.
8. Il dispensario in sede di revisione della pianta organica, su proposta del Comune, è riassorbito alla sede farmaceutica madre o alla circoscrizione di origine nel caso in cui vengano meno uno o più requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Art. 2

Competenza delle Aziende unità sanitarie locali in materia di certificazione

1. La competenza al rilascio dei certificati di cui all'articolo 12, commi 7 ed 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475 (Norme concernenti il servizio farmaceutico) siccome modificata ed integrata dalla legge n. 362 del 1991, è devoluta alle Aziende unità sanitarie locali della Regione Abruzzo, che la esercitano mediante il Servizio Farmaceutico Territoriale ivi preposto.
2. Il Servizio Farmaceutico Territoriale di ciascuna Azienda unità sanitaria locale è, altresì, competente alla regolare tenuta e conservazione del Registro di cui al comma 9 dell'articolo 12 della legge 475 del 1968, all'attività di verifica relativa all'espletamento della pratica professionale dei farmacisti, nonché al rilascio dei certificati attestanti il servizio svolto presso le farmacie convenzionate pubbliche e private da farmacisti iscritti agli Ordini Provinciali dei Farmacisti.
3. Su richiesta, le Aziende unità sanitarie locali sono tenute a fornire alla Regione ogni dato inerente l'espletamento della pratica professionale e le verifiche compiute.
4. Il presente articolo rinvia a provvedimento di Giunta regionale la definizione delle procedure applicative ed operative del regime transitorio.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale della Regione*.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 21 Maggio 2010

GIOVANNI CHIODI

ATTI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 26.04.2010, n. 321:

Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione". Approvazione rapporto annuale sullo stato di attuazione della legge.

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281 recante: "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189 recante: "Disposizioni concernenti il maltrattamento degli animali, nonché l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate";

Vista la Legge Regionale 21 settembre 1999, n. 86 recante: "Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";

Considerato che l'art. 2, 3° comma della succitata legge regionale prevede che la Giunta regionale stili un rapporto annuale sullo stato di attuazione della legge;

Visto il Rapporto Annuale sullo stato di attuazione della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 – Anno 2009, predisposto dal Servizio Veterinario della Direzione Politiche della Salute, che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Vista la L.R. 14 settembre 1999, n. 77 concernente: “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della regione Abruzzo”;

Dato atto della regolarità tecnico-amministrativa nonché della conformità alla legislazione vigente della presente proposta di deliberazione, che è attestata dalla firma del Direttore Regionale;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge

DELIBERA

per le motivazioni di cui in narrativa:

1. di approvare il Rapporto Annuale sullo stato di attuazione della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 – Anno 2009, predisposto dal Servizio Veterinario che viene allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul *B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo)*.

Segue allegato

RENDICONTO DI ATTIVITA':

Tra le misure finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo si sono ritenute fondamentali quelle relative alla attivazione e all'implementazione dell'anagrafe canina informatizzata e quelle relative alla sterilizzazione.

Quindi è stato attivato, già nell'anno 2000, il SIACRA, ossia Sistema Informatizzato Anagrafe Canina Regione Abruzzo, che ha previsto sia l'implementazione dell'anagrafe canina regionale, sia l'inserimento del microchip ai cani registrati. Il SIACRA ha consentito di rendere l'anagrafe canina aggiornata in tempo reale con la possibilità di tutti gli operatori interessati di agire, anche contemporaneamente, sul *data base* centralizzato.

Successivamente l'anagrafe canina informatizzata è stata inserita nel S.I.V.R.A. (Sistema Informativo Veterinario della regione Abruzzo), strumento di gestione di numerosi flussi informativi riguardanti la medicina veterinaria istituito con delibera di Giunta regionale n. 901 del 3.8.2006.

La realizzazione del sistema informatizzato ha comportato, per la Regione Abruzzo, un notevole sforzo economico al fine di dotare le singole Aziende SL di computer, fissi e portatili e del software necessario. Lo stesso software è stato dato in dotazione ai veterinari Liberi Professionisti convenzionati che, in tal modo, possono inserire autonomamente e in tempo reale i dati, sotto il diretto controllo dei Servizi Veterinari dell'Azienda U.S.L., competente per territorio.

Parimenti, le stesse Aziende S.L. sono state dotate di microchips e di lettori per microchips.

Infatti, negli anni precedenti è stato dato corso alla gara di cui al Programma art. 20 legge n. 67/88: Accordo di programma stralcio 2004, Delibera G.R.A. n. 1134 del 10.12.2003, Intervento n. 32 - importo € 258.228,45, per l'acquisizione di materiale informatico (*microchips, lettori per microchips, notebook, fotocamere digitali, scanner*) da distribuire alle Aziende U.S.L. regionali, ai Comuni, alle Province, alle Comunità Montane, al Corpo Forestale dello Stato ed alle Associazioni protezionistiche, al fine di combattere il fenomeno del randagismo.

In particolare, ad ogni Azienda Sanitaria Locale regionale sono stati distribuiti diversi Notebook, Scanner, lettori per microchips, fotocamere digitali, nonché un numero adeguato di microchips, diverso per ogni Azienda, stimato tenendo conto della popolazione residente e delle registrazioni in anagrafe effettuate e di quelle attese.

È stato inoltre inviato un lettore per microchips ad ogni Stazione Forestale sul territorio abruzzese (*n. 96*), a tutti i Comuni abruzzesi (*n. 305*), ad ogni Comunità Montana (*n. 19*), ad ogni Associazione Protezionistica (*n. 15*) e n. 4 lettori ogni Amministrazione Provinciale (*n. 4*).

Tutte queste risorse strumentali, aggiunte a quelle economiche, hanno fatto sì che l'iscrizione all'Anagrafe Canina fosse del tutto gratuita per il cittadino.

Infatti, anche qualora l'Azienda S.L. non abbia avuto la possibilità di dedicare risorse umane sufficienti a soddisfare le domande d'iscrizione all'Anagrafe, i Servizi Veterinari delle stesse Aziende hanno fatto ricorso a convenzioni con medici-Veterinari libero professionisti, che sono stati dotati di microchip e software, oltre ad essere rimborsati per la prestazione fornita.

Altro strumento per la prevenzione del randagismo è il controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione delle cagne rinvenute sul territorio e di quelle di proprietà.

Fattore limitante di questo tipo di prevenzione è costituito però dal tempo necessario all'esecuzione del singolo intervento, tenuto conto che i Medici veterinari dipendenti delle Aziende S.L. sono già totalmente assorbiti dalle altre mansioni di competenza dei Servizi Veterinari di Sanità Animale.

L'avvio dell'anagrafe informatizzata e la conseguente sostituzione del metodo d'identificazione del cane mediante apposizione del tatuaggio con il metodo più pratico e veloce (oltre che meno traumatico per l'animale stesso) dell'inoculazione sottocutanea del microchip, ha concesso comunque più tempo al personale Medico-Veterinario delle Aziende USL per effettuare le operazioni di sterilizzazione.-----

Nella nostra Regione è stata incentivata anche la sterilizzazione dei cani di proprietà attraverso la modifica ed integrazione alla L.R. 86/99, avvenuta con la L.R. 23/01/2004 n. 8 la quale sancisce all'art. 2, che "gli interventi di controllo delle nascite si effettuano tramite sterilizzazioni, sui cani e sui gatti di proprietà, presso i Servizi Veterinari di Sanità Animale delle Aziende Sanitarie Locali e degli altri Servizi Veterinari, anche in attività libero professionale intramoenia, previo pagamento di una quota di € 20,00 alle casse delle Aziende Sanitarie Locali".

In definitiva, dopo aver regolamentato la sterilizzazione per gli animali randagi, nel rispetto del corretto esercizio delle attività libero professionali intramurarie, attraverso la predisposizione di piani aziendali che prevedano il giusto volume di attività istituzionale e di attività libero professionale, si è stabilito l'uso delle strutture, delle apparecchiature e degli ambulatori veterinari pubblici anche le attività di sterilizzazione dirette verso i privati i quali, per una modesta quota di € 20,00, oltre naturalmente alla tariffa professionale che il sanitario di riferimento applicherà in accordo con la direzione aziendale, hanno avuto accesso più concreto alla pratica della sterilizzazione.

La Regione Abruzzo, anche per il 2009, ha approvato corsi di formazione per guardie zoofile promosse da Associazioni protezionistiche. Le n. 23 nuove guardie zoofile volontarie, formate nel corso del 2009, inizieranno la loro attività nel 2010 portando il numero complessivo di guardie zoofile operanti sul territorio regionale a n. 81 unità.

Deve registrarsi però una disomogenea distribuzione delle stesse sul territorio regionale, laddove si annota una preminenza di unità operanti sul territorio della provincia di Chieti, mentre la provincia di L'Aquila risulta alquanto carente.

La Regione Abruzzo, attraverso le proprie aziende sanitarie, ha inoltre promosso campagne informative, anche nelle scuole, rivolte agli studenti ed ai cittadini sul fenomeno del randagismo.

Ha istituito un Albo regionale delle Associazioni protezionistiche, regolato dall'art. 21 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86 attraverso deliberazioni attuative di Giunta regionale (ultima la n. 835 del 13.08.2007). La regione Abruzzo ha infatti creduto fino in fondo all'associazionismo, come al volontariato ed alla promozione educativa, affidando al mondo dell'associazionismo compiti di supporto nell'azione di governo del territorio per la tutela del randagismo. Le Associazioni oggi presenti ed operanti sul territorio regionale, equamente distribuite negli ambiti territoriali aziendali, sono n. 15 ed offrono ognuna un contributo fattivo nella lotta al fenomeno del randagismo.

Ha istituito, già nell'anno 2000, il Numero Verde regionale per i problemi connessi al randagismo, presso il Servizio Veterinario regionale.

L'istituzione del numero verde ha consentito al Servizio Veterinario di rispondere a tutte le esigenze dei cittadini connesse al problema liberando, nel contempo, importanti risorse umane che avrebbero dovuto essere distolte da altri precipi compiti istituzionali.

Componendo il Numero Verde il cittadino stabilisce un rapido contatto con l'operatore incaricato, messo a disposizione dall'Associazione che ne ha la gestione, che può fornirgli tutte le indicazioni utili alla risoluzione delle varie problematiche.

Gli operatori del numero verde sono infatti a disposizione del Servizio Veterinario Regionale, che disciplina l'accesso alle informazioni e la divulgazione delle notizie e dei dati trattati.

Costituiscono compiti essenziali degli operatori:

- rispondere ai quesiti posti dai cittadini, se possibile, in tempo reale; qualora i quesiti non abbiano contenuti tali da consentire una replica immediata, gli operatori hanno comunque il dovere di fornire un'adeguata risposta, richiamando l'utente al recapito telefonico ed alla data da quest'ultimo indicati;
- annotare i rilievi ed i bisogni segnalati dai cittadini, fornendo loro, se del caso, opportuni chiarimenti e informazioni, nonché aggiornare il sito Web così come riportato nel punto 3 del Programma regionale di Prevenzione del Randagismo 2001/2003.



- Il Personale del Servizio Veterinario Regionale fornisce agli operatori l'assistenza necessaria per la soluzione dei quesiti di particolare complessità
- Gli operatori sono tenuti, inoltre, a compiere ogni tipo di attività inerente alle finalità di cui all'articolo 1, nonché a collaborare con il Servizio Veterinario Regionale nell'espletamento dei compiti istituzionali allo stesso attribuiti in materia di randagismo e possesso di animali da affezione.
- Gli operatori, infine, sono responsabili della regolare compilazione del registro delle presenze e del registro delle chiamate evase, il cui contenuto è disciplinato nel successivo art. 6; detti registri sono custoditi negli archivi regionali, costituendo prova dell'attività espletata nell'ambito del progetto.

Il servizio sul Numero Verde è attivo per cinque giorni la settimana e per almeno 4 ore al giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, e con due rientri pomeridiani del martedì e giovedì dalle 15.00 alle 17.00.

L'Associazione E.N.P.A. Onlus Sez. di Pescara - "Ente Nazionale Protezione Animali", gestore del servizio, garantisce inoltre la propria operatività, 24 ore su 24, in ogni giorno sia feriale sia festivo, attraverso un proprio ulteriore operatore telefonico che risponde al telefono cellulare n. 368.3150760, numero già attivo e noto sia ai cittadini che ai veri uffici ed organismi che, a vario titolo, si devono occupare di animali (AUSL, Comuni, Carabinieri, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Municipale, ecc...).

Le richieste d'intervento al numero verde, nell'anno 2009, sono state n. 1.050, mentre ammontano almeno al doppio le ulteriori chiamate al numero cellulare di intervento, confermando la opportunità della scelta della Giunta regionale di attivazione del Numero Verde a disposizione degli utenti.

Naturalmente l'attività di controllo per il randagismo ha richiesto l'attuazione di un piano per il controllo della leishmaniosi, prontamente attuato dai veterinari pubblici delle ASL.

RENDICONTO ECONOMICO:

In ordine alle risorse economiche utilizzate nell'anno 2009 si deve osservare che risultano gestite dal Servizio somme pari ad € 143.779,17 erogate direttamente dal Ministero della Salute, mentre nessun fondo regionale è stato disponibile.

Con Determinazione Dirigenziale n. DG/11/100 del 4.6.2009 la somma in argomento è stata liquidata per il 60%, pari ad € 86.267,50 alle Aziende Sanitarie Locali regionali, finalizzata alle sterilizzazioni ovvero all'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione del Randagismo per la parte di competenza territoriale.

La restante somma di € 57.511,67, pari al 40% delle risorse complessive assegnate alla Regione Abruzzo è stata invece destinata all'attuazione del Piano Regionale di Prevenzione del Randagismo e, pregiudizialmente, al pagamento degli indennizzi per gli allevatori regionali che hanno subito danni al patrimonio zootecnico per effetto dell'aggressione di cani randagi o inselvatichiti (art. 25 della L.R. 21 settembre 1999, n. 86) e per le spettante dovute all'E.N.P.A. per le attività affidate da questo Servizio Veterinario regionale per il Numero verde.

Le risorse conferite alle Aziende Sanitarie Locali regionali sono state assegnate sulla base della popolazione residente in ciascuna Azienda, stante a diretta proporzione tra popolazione umana e popolazione canina.

In particolare nella seguente tabella, sono state riassunte le risorse disponibili e la loro ripartizione per funzione:

Aziende S.L.	ATTIVITA'	AVEZZANO	CHIETI	LANCIANO	L'AQUILA	PESCARA	TERAMO	TOTALE
Popolazione residente		202.311	176.694	217.558	105.332	315.825	306.067	1.323.987
TOT.SOMME	Sterilizzazioni e Piano Randagismo	13182,05	11525,95	14175,50	6863,16	20578,32	19942,52	86.267,50
E.N.P.A.	Numero Verde Randagismo							18.000,00
Indennizzi	Ad Allevatori per decesso capi animali aggrediti da cani randagi	8020,00	0,00	1943,25	4507,50	780,00	2551,65	18.032,40
TOTALE GENERALE								122.299,90

CONCLUSIONI:

I risultati degli sforzi compiuti in questi anni dalla ns. Regione in materia di prevenzione del randagismo possono essere sintetizzati nella tabella qui di seguito riportata, risultati che sicuramente incoraggiano a proseguire nella direzione già intrapresa.

Cani inseriti in anagrafe al 31.12.2009	Cani di proprietà al 31.12.2009	Cani randagi sterilizzati nel 2009	Cani randagi rimessi sterilizzati sul territorio Anno 2009	Cani transitati nei canili sanitari Anno 2009	Cani morsicatori
n. 174.952 (di cui n. 22.609 inseriti solo nel 2009)	n. 167.765 (di cui n. 21.511 inseriti solo nel 2009)	1.671	134	3.145	91

Nell'anno 2009, le iscrizioni di animali nell'anagrafe canina informatizzata, distinte per Azienda Sanitaria Locale regionale, sono sintetizzate nella seguente tabella:

- Azienda U.S.L. di Avezzano Sulmona	n. 3.735
- Azienda U.S.L. di Chieti	n. 2.431
- Azienda U.S.L. di Lanciano-Vasto	n. 3.417
- Azienda U.S.L. di L'Aquila	n. 3.490
- Azienda U.S.L. di Pescara	n. 4.832
- Azienda U.S.L. di Teramo	n. 4.701
Totale	n. 22.609

Pescara, li 25 marzo 2010

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VETERINARIO
Dr. Giuseppe Baccarelli